SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2022.

Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'art. 9;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'art. 28, comma 4, ai sensi del quale «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110, recante «Modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»;

Vista la legge 29 aprile 2015, n. 57, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 25, comma 13, ai sensi del quale: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, recante «Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 agosto 2017, e in particolare gli articoli 2 e 15;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante «Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
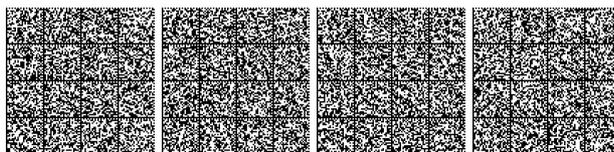
esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019;

Rilevata la necessità di definire modalità procedurali e operative che assicurino il coordinamento tra le attività di progettazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le attività di verifica preventiva della sussistenza dell'interesse archeologico negli ambiti territoriali e nelle aree prescelti per la localizzazione delle opere, ai fini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti nonché del contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, nel rispetto della tutela del patrimonio archeologico;

Ritenuta la necessità di approvare apposite linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;

Ritenuta altresì la necessità di individuare procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera;

Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

Finalità della verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 3, lettera *hh)* del predetto decreto, qualora sulla base delle indagini di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo decreto possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione. Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.

Art. 3.

Termini per lo svolgimento della procedura

1. In attuazione dell'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito «soprintendente»), in ragione dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito dell'accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità;

b) nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità, decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)*.

2. I termini di cui al precedente comma decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva. Tali termini non comprendono l'invio alla soprintendenza della documentazione archeologica relativa alle attività svolte, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla chiusura del cantiere.

3. Il soprintendente approva la relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell'art. 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro i venti giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente comma.

4. Per motivate e cogenti esigenze di completamento delle indagini i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta per ulteriori novanta giorni.

5. In caso di interruzione delle attività del cantiere per motivi di forza maggiore, i termini di cui al comma 1 sono sospesi fino alla ripresa delle attività.

6. In sede di stipula dell'accordo di cui all'art. 25, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini indicati nei commi precedenti possono essere ridotti di un terzo nel caso di interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 4.

Articolazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell'opera. Ogni fase funzionale è attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente.

2. Le fasi funzionali sono descritte nelle linee guida di cui all'art. 5.

3. Ai fini della sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinve-

nuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura.
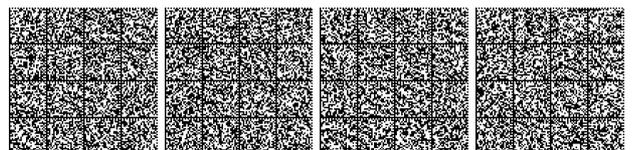
4. Il soprintendente, ove ne ricorrano i presupposti, avvia i procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 25, commi 6 e 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5.

Approvazione delle linee guida

1. Sono approvate le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui all'allegato 1 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 6.

Procedimenti semplificati

1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il soprintendente può prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera. Se il soprintendente richiede comunque l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini sono ridotti di un quarto.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 747

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

1. Premessa.

Le presenti linee guida costituiscono attuazione dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito Codice dei beni culturali) e dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti) e sono finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell'interesse archeologico, individuando termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

La verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico costituisce un'autonoma procedura correlata al livello di progettazione di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Le linee guida individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svol-

gimento delle singole fasi della procedura, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti.
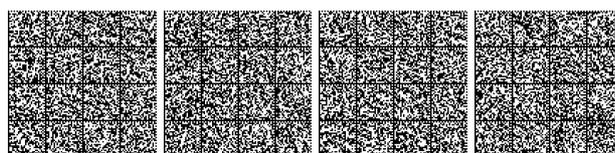
L'ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice dei contratti è dettagliato nella tabella 1.

2. Casi di non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Qualora la stazione appaltante ritenga che non sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in fase di elaborazione, può essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l'esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti.

Qualora la non assoggettabilità di un'opera di pubblica utilità sia motivata dal fatto che il contributo pubblico, diretto e specifico, di cui detta opera si gioverebbe, è inferiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, la dichiarazione sostitutiva comprende gli estremi della domanda.

La soprintendenza, in caso di accertata non assoggettabilità dell'opera alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, esegue comunque, a propria cura, tutti gli approfondimenti conoscitivi eventualmente necessari alla tutela del patrimonio archeologico sepolto. Alla soprintendenza sono equiparati gli uffici ministeriali dotati di funzioni di tutela, come i parchi archeologici.

Sono comunque esclusi dalla procedura i progetti relativi a lavori concernenti opere che ricadano in aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell'art. 101 del Codice dei beni culturali, nonché le zone di interesse archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera *m)*, del medesimo Codice. In tali casi la stazione appaltante trasmette alla Soprintendenza il progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'art. 21 del Codice dei beni culturali (autorizzazione all'esecuzione di opere o lavori). Restano fermi i poteri autorizzatori, cautelari e preventivi previsti dal Codice dei beni culturali, compresa la facoltà della soprintendenza di dettare, a spese del committente dell'opera pubblica, prescrizioni di tutela archeologica.

3. Analisi preliminare (scoping).

La stazione appaltante informa la soprintendenza della realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse in fase di redazione del progetto di fattibilità, individuando le principali criticità e definendo un'adeguata strategia per la redazione della documentazione archeologica di progetto, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione.

L'analisi preliminare (o *scoping*) consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale delle aree interessate dal progetto, funzionale all'individuazione delle aree più idonee alla realizzabilità dell'opera, sulle quali concentrare le successive attività di studio e progettazione

Partecipano alla fase di *scoping* la stazione appaltante, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera *o)* del Codice dei contratti, la/le soprintendenza/e competente/i per territorio e, nel caso in cui sia già stato individuato, il professionista archeologo incaricato della relazione di cui all'art. 25, comma 1 del Codice dei contratti (v. *infra* § 4.2).

4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti).

4.1. Fase prodromica. Consiste nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di consentire al Ministero della cultura di valutare la compatibilità delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale fase prevede altresì l'effettuazione di indagini di superficie (*survey*) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte.

La documentazione prodotta descrive analiticamente gli elementi di conoscenza ricavabili da tutte le fonti informative citate, senza trascurare la registrazione, ove disponibili, degli scavi e delle indagini di superficie pregressi che hanno avuto un esito negativo (dando conto in maniera dettagliata delle condizioni di visibilità delle aree per ragioni legate a accessibilità, uso del suolo, stagionalità, condizioni metereologiche, *etc)*.

4.2. Individuazione del soggetto incaricato. La stazione appaltante individua il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 25 del Codice dei contratti tra coloro che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 (di seguito regolamento n. 60 del 2009). Il medesimo soggetto sottoscrive la relazione di progetto che conclude la fase prodromica della procedura (tabella 2).

La soprintendenza definisce in via preliminare con il soggetto incaricato i tempi di raccolta e elaborazione della documentazione, concordando le modalità di accesso agli archivi e alle banche dati per la consultazione sistematica di tutti i dati disponibili. Tale attività di censimento archivistico e bibliografico è funzionale alla redazione della documentazione archeologica e deve essere integrata dalla ricognizione autoptica effettuata sulle aree interessate dal progetto e sulle aree contermini, nonché ove disponibile, dalla fotointerpretazione. Il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo professionale «archeologo» ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244.

Il soggetto che sottoscrive la relazione di progetto può partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui ai successivi paragrafi.

4.3 Raccolta dei dati. La registrazione delle presenze archeologiche individuate e/o documentate a seguito delle indagini svolte durante la fase prodromica, eseguite nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonché nell'area vasta interferita dalle opere in progetto così come dettagliata dalla normativa di settore, viene effettuata secondo gli *standard* descrittivi dell'ICCD, mediante l'applicativo appositamente predisposto, costituito dal *template* GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto centrale per l'archeologia, http://www.ic_archeo.beniculturali.it.

I dati raccolti sono archiviati all'interno del *template nel layer* corrispondente, tramite la compilazione degli appositi campi descrittivi, previo posizionamento dei diversi elementi tramite rappresentazione cartografica areale (sempre da preferirsi), lineare o puntuale, a seconda delle informazioni disponibili e della tipologia di informazione. Ulteriori documenti *raster* o vettoriali georiferibili possono essere caricati all'interno del *template* per una più agevole consultazione della documentazione. Foto, stampe e ulteriori documenti possono essere allegati ai moduli secondo le modalità specificate nel relativo manuale, così da facilitarne il reperimento in relazione ai dati archeologici da essi derivati. Ulteriori elaborati grafici e immagini (fotografie, cartografie non georiferibili, schemi) possono essere allegati ai rispettivi *layer*, corredati da didascalia significativa e se necessario dal riferimento metrico tali da consentire una corretta lettura delle interpretazioni.

Il RUP può proporre alla soprintendenza la presentazione di una documentazione archeologica semplificata, che deve comunque comprendere la compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dai *layer* MOPR e MOSI(1).

4.3.1 La stazione appaltante fornisce al soggetto incaricato della raccolta dei dati gli elaborati di progetto che definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da eseguire e che evidenziano i dettagli planimetrici e catastali, le caratteristiche geomorfologiche e tipologiche, anche dal punto di vista colturale, delle aree interessate

(1) Il template GIS è basato sui moduli MOSI e MOPR dell'ICCD (www.http://www.iccd.beniculturali.it/it/normative), elaborati nell'ambito di un gruppo di lavoro congiunto con la partecipazione di Servizio II della Direzione Generale ABAP, ICA e ICCD.
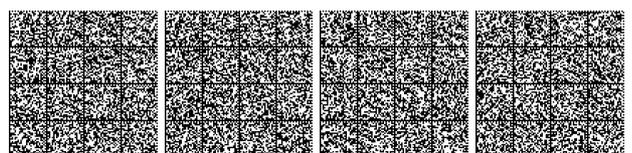
dai lavori, nonché le eventuali misure previste a fini di compensazione dell'impatto territoriale e sociale dell'intervento progettato(2). Gli elaborati, resi disponibili in formato vettoriale o *raster* (in tal caso a una risoluzione sufficiente a consentirne la lettura sia degli elementi grafici che testuali) e opportunamente georiferiti, vengono caricati all'interno del *template* e costituiscono la base per le specifiche elaborazioni volte alla valutazione dell'interesse archeologico, da redigersi tramite i *layer* già predisposti all'interno del *template*, come di seguito dettagliato:

a) descrizione generale delle opere da realizzare, da effettuarsi tramite compilazione del *layer* MOPR (Modulo di progetto) del *template*;

b) censimento delle aree e dei siti di interesse archeologico tali da giustificare l'avvio della procedura di cui al presente documento, localizzati nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonché nell'area vasta interferita dalle opere in progetto, così come dettagliata dalla normativa di settore, da effettuarsi tramite compilazione di *layer* MOSI (Modulo di area/Sito archeologico) del *template*;

c) redazione della carta del potenziale archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico assoluto, mediante il *layer* Carta_Potenziale del *template*.

d) redazione della carta del rischio archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico relativo, mediante il *layer* Carta_Rischio del *template*.

4.4. Modalità di trasmissione della documentazione. La documentazione è trasmessa alla soprintendenza in formato digitale.

Le informazioni minime che dovranno essere fornite sono:

regione - comune - località;

nome completo del piano/programma/progetto;

procedura di riferimento;

stazione appaltante;

responsabile unico del procedimento;

elenco degli elaborati trasmessi in formato digitale;

Nel caso di elaborati di particolare complessità o di difficile visualizzazione (ad esempio per ragioni legate all'estensione dell'area interessata dal progetto alla scala di visualizzazione degli elaborati, è facoltà della soprintendenza richiedere, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, ulteriori formati di output, digitali o cartacei, volti a ottimizzare l'attività dell'Amministrazione.

La documentazione prodotta nella fase prodromica viene trasmessa a cura della stazione appaltante alla soprintendenza, in uno con una bozza del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera o uno stralcio di esso. In caso di opere a rete le stazioni appaltanti trasmettono il documento di fattibilità delle possibili varianti progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*quater*) del Codice dei contratti. La bozza di progetto contiene gli esiti degli studi e delle indagini geologiche e archeologiche preliminari (tabella 3), necessari e sufficienti alla compiuta valutazione da parte del soprintendente in ordine alla necessità di sottoporre il progetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Nella documentazione da trasmettere è compreso il quadro economico dell'opera in progetto redatto secondo i requisiti di cui al successivo § 9.

4.5. Termini per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 3). Il termine di trenta giorni, o di sessanta giorni nel caso si tratti di un'opera infrastrutturale o a rete (o il diverso termine previsto da altre disposizioni di legge) entro il quale la soprintendenza, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice dei contratti può richiedere, motivatamente, l'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, decorre dalla ricezione da parte della soprintendenza della documentazione archeologica di cui ai precedenti paragrafi. Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta o i suoi contenuti risultino inadeguati, la richiesta di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori da parte della soprintendenza sospende il termine fino alla data di ricezione, da parte della soprintendenza, di tutta la documentazione richiesta, completa nei contenuti.

4.6. Conclusione della fase prodromica. La trasmissione alla soprintendenza della bozza di progetto o documento di fattibilità, corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 25, comma 1, del Codice dei contratti e delle relative integrazioni, se richieste, conclude la fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

5. Attivazione della procedura di verifica preventiva (art. 25, comma 3, codice dei contratti).

5.1. Valutazione del rischio archeologico. In questa fase si definisce, sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti, il grado di rischio archeologico determinato dalla realizzazione dell'opera su una data porzione di territorio. Tale rischio è quantificato sulla base della probabilità che nell'area interessata sia conservata una stratificazione archeologica, che può essere danneggiata dalle attività previste in progetto. L'analisi e lo studio dei dati storico-archeologici e territoriali hanno come risultato finale la redazione di una carta del rischio archeologico (§ 4.3.1 lettera *d)*, in scala adeguata, nella quale l'esito di tali valutazioni è rappresentato graficamente. Sulla base della carta del rischio il soprintendente valuta se sia necessario attivare la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti del citato art. 25 del Codice dei contratti; in tale eventualità la carta del rischio archeologico costituisce la base per la progettazione delle indagini dirette, di cui ai successivi paragrafi, da eseguire nel corso dell'approfondimento della progettazione di fattibilità.

Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione. Saggi e scavi in estensione devono tuttavia essere contenuti entro le esigenze di un compiuto accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze individuate, al fine di evitare, con indagini eccessivamente estese, di portare alla luce testimonianze di cui è poi difficile assicurare la conservazione, valorizzazione e fruizione nell'ambito delle nuove opere. Ciò comporta la necessità di individuare preventivamente le aree nelle quali è ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con tempestività i progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza.

Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori.

Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

(2) A seconda delle diverse tipologie di lavori potrà essere necessario prendere in considerazione anche altri elaborati, la cui pubblicazione è prevista sul portale dedicato del MiTE o sul sito della stazione appaltante, quali piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche, architettura dell'intervento, strutture e opere d'arte, tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete), idrologia, idraulica, strutture, traffico, studio di prefattibilità ambientale.

5.2. Stipula dell'accordo (art. 25, comma 14, Codice dei contratti). La soprintendenza e la stazione appaltante possono stipulare un accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, nel quale possono essere previste la riduzione della documentazione richiesta, l'unificazione delle fasi di ricerca diretta e ogni altra misura di semplificazione ritenuta idonea. Al fine di favorire la conclusione degli accordi può essere predisposto dalla soprintendenza un calendario di incontri. Per procedimenti che coinvolgono più soprintendenze nell'ambito della stessa regione, il coordinamento della fase preliminare è assunto dal segretariato regionale del Ministero; nel caso di procedimenti di competenza statale, che interessino una o più regioni, il coordinamento è assunto dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. Negli accordi possono essere inserite specifiche clausole in merito ai termini di consegna, anche intermedia, degli elaborati necessari per la stesura della relazione definitiva da parte dei soggetti che hanno effettuato le indagini sul terreno.

6. Prima fase della procedura (art. 25, commi 8 e seguenti, codice dei contratti).

6.1. Comunicazione. Qualora il soprintendente ravvisi l'esigenza di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ne dà comunicazione alla stazione appaltante ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La stazione appaltante, ricevuta la comunicazione, contatta sollecitamente la soprintendenza (nella persona del responsabile dell'istruttoria nominato dal soprintendente) al fine di avviare la progettazione delle indagini da compiere, stabilita sulla base della carta del rischio archeologico (di cui al paragrafo 4.3.1) anche in relazione alla specifica composizione dei terreni da indagare (rilevabile dalle relazioni geologica e geotecnica), nonché alla tipologia e alla consistenza dei depositi archeologici o paleontologici.

6.2. Progettazione delle indagini (art. 25, comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)* Codice dei contratti). La stazione appaltante, sulla base delle indicazioni della soprintendenza, predispone il progetto delle indagini (o il piano delle attività) ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 di cui al decreto ministeriale n. 154 del 2017 (di seguito, regolamento n. 154 del 2017). Le direttive impartite dal soprintendente costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo del progetto.

6.3. Livelli e contenuti della progettazione. Il progetto di scavo archeologico, redatto secondo le previsioni del regolamento n. 154 del 2017, è sottoposto all'approvazione del soprintendente. Alla redazione del progetto concorrono, su incarico della stazione appaltante, diverse figure professionali in ragione delle specifiche competenze e in rapporto ai diversi profili (scientifico, tecnico, logistico), dello scavo archeologico. Per le indagini di cui alla prima e alle fasi successive della procedura (ad eccezione degli scavi in estensione di cui al comma 8, lettera *c)*, dell'art. 25) si può ricorrere a forme di progettazione semplificata concordate con la soprintendenza. Il quadro economico di progetto deve prevedere una somma, coerente con la complessità dell'intervento e non inferiore al 20 per cento di quanto complessivamente stanziato per l'espletamento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riservata alle operazioni conseguenti allo scavo, quali:

la redazione della documentazione delle indagini, comprensiva della relazione scientifica conclusiva;

una prima schedatura dei reperti mobili rinvenuti, lo studio preliminare dei medesimi, nonché l'esecuzione dei primi interventi, con funzione esclusivamente preventiva e conservativa;

la pubblicazione dei risultati dell'indagine, almeno in forma preliminare ma comunque esaustiva relativamente alla documentazione delle sequenze stratigrafiche e alla definizione delle fasi cronologiche del contesto indagato.

Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti sono oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini. Tali interventi possono essere oggetto di clausole compensative da inserirsi eventualmente nell'accordo di cui al paragrafo 5.2, da finanziarsi anche mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta o accedendo ad altre fonti di finanziamento.

6.4. Metodi di indagine.

I metodi e le strategie di indagine attivabili in questa fase (tabella 4) vengono adottati sulla base di valutazioni tecniche in merito all'adeguatezza degli strumenti rispetto al contesto da indagare. L'effettivo utilizzo delle metodologie di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)* non implica necessariamente l'esecuzione delle tre diverse metodologie di indagine in successione, ma può anche motivatamente comportare l'adozione di una o più di esse, opportunamente integrate.

L'elenco presentato in tabella 4 è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto non prende in considerazione eventuali strategie e strumenti conoscitivi e diagnostici, frutto della continua evoluzione delle tecnologie applicate ai beni culturali. Le indagini archeologiche sono condotte sotto la direzione tecnico-scientifica della soprintendenza.

6.4.1. Indagini non invasive o indirette (art. 25, comma 8, lettera *b)* Codice dei contratti). La scelta della metodologia di indagine non invasiva più adeguata al contesto da indagare si basa su una attenta valutazione delle caratteristiche dei suoli, nonché sulla tipologia strutturale e sulla profondità di giacitura dei resti ipotizzati. Le indagini non invasive o indirette possono rivelarsi particolarmente utili in aree poco urbanizzate, che restituiscono, di massima, una minore densità di anomalie non archeologiche e, di conseguenza, dati più chiaramente interpretabili. Le prospezioni geofisiche consistono nell'impiego di sistemi di indagine del sottosuolo mediante metodologie avanzate quali per esempio georadar, magnetometria differenziale *Fluxgate*, sclerometria, tomografie elettriche di resistività, tomografia etc. I dati raccolti con tali analisi vanno elaborati in modo da evidenziare le anomalie, areali o puntuali, al fine di costruire modelli interpretativi tridimensionali. Tali metodi di indagine devono comunque essere utilizzati in maniera integrata.

I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono riportati negli elaborati di seguito elencati:

a) relazione tecnica descrittiva dei risultati delle indagini indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare: descrive le attività svolte a seguito degli approfondimenti effettuati con l'ausilio di tecniche di indagine non invasiva (formato: testo e immagini);

b) carta del rischio archeologico integrata: contiene i dati raccolti a seguito delle analisi indirette e costituisce il primo approfondimento, propedeutico alla progettazione delle attività di indagine diretta (formato: elaborato grafico - scala minima 1:200 o a denominatore inferiore).

6.4.2. Indagini dirette. Carotaggi (art. 25, comma 8, lettera *a)* Codice dei contratti). Carotaggi e sondaggi di scavo sono funzionali a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, nonché a chiarire la natura e la complessità di tale deposito. I carotaggi, pur rappresentando uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonché per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità, non possono essere ritenuti alternativi ai sondaggi di scavo, a meno che essi non risultino sufficienti, a giudizio della soprintendenza, alla formazione di un quadro conoscitivo completo, utile alla formulazione di una proposta di parere esaustiva sulla compatibilità dell'opera con il contesto indagato e sulle eventuali prescrizioni da impartire. L'utilizzo dei carotaggi risulta particolarmente utile in caso di posa di opere lineari interrate che prevedano l'uso dei c.d. metodi *no-dig*, denominati *directional drilling* o TOC - Trivellazione orizzontale controllata, che consiste nella posa di nuove tubazioni senza scavi a cielo aperto, ma attraverso l'escavazione di una galleria sotterranea, realizzata mediante l'azione di una fresa rotante, lungo tracciati predefiniti. In questa fattispecie, l'effettuazione di una campagna di carotaggi *ad hoc* (o, ove disponibili, la lettura archeologica di quelli effettuati per verificare la composizione e le caratteristiche dei terreni) può contribuire a dare una prima definizione delle quote dei depositi archeologici e pertanto circoscrivere il rischio archeologico suggerendo, ove possibile, le quote più idonee per la posa delle infrastrutture previste, stante l'impossibilità di effettuare controlli in corso d'opera.
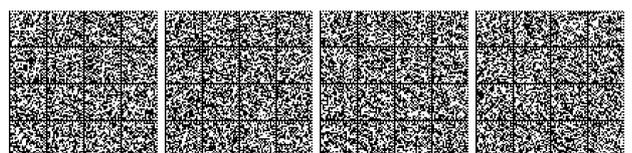
6.4.3. Indagini dirette. Sondaggi di scavo (art. 25, comma 8, lettera *c)* Codice dei contratti).

Sondaggi e scavi archeologici sono necessari ai fini della valutazione complessiva dell'impatto dell'opera sul contesto di interesse archeologico. Le indagini dirette, per loro natura distruttive, devono essere limitate all'accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze individuate. Qualora gli esiti dei primi accertamenti orientino verso la necessità di delocalizzare, totalmente o in parte, le opere in progetto la stazione appaltante può rinunciare alla realizzazione delle opere ovvero produrre un'adeguata variante progettuale; in tali casi, non è necessaria la prosecuzione delle indagini di scavo e si procede alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi con oneri a carico della stazione appaltante.

Sono definiti saggi o sondaggi archeologici trincee o saggi, di estensione variabile, effettuati allo scopo di individuare i depositi archeologici e di delimitarli. Il dimensionamento e il numero di tali saggi/sondaggi vanno concordati e pianificati con la soprintendenza in sede di progettazione dello scavo. I sondaggi archeologici possono essere disposti dal soprintendente al fine di indagare porzioni dell'area prescelta per la dislocazione dell'opera progettata anche in assenza di anomalie riscontrate a seguito delle attività diagnostiche di cui all'art. 25, comma 8, lettera *b)* del Codice dei contratti. La loro estensione deve comunque essere tale da assicurare una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento. In via indicativa tale estensione può rapportarsi, per le opere puntuali, a una percentuale pari al massimo al 40 per cento dell'area interessata dai lavori; per quanto riguarda le opere a rete, essa è determinata caso per caso, nell'ambito delle singole aree soggette a rischio archeologico.

La valutazione della consistenza strutturale e dell'estensione delle preesistenze archeologiche è svolta in modo da pervenire tempestivamente, in ambito urbano, al conseguente giudizio in merito alla fattibilità dell'opera proposta, e in ambito extraurbano, all'individuazione certa e alla perimetrazione delle aree interessate da depositi archeologici, rispetto alle quali valutare, in ragione della dislocazione effettiva dell'opera in progetto, la sua concreta realizzabilità.

I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono riportati negli elaborati di seguito elencati:

a) relazione tecnica descrittiva dei risultati delle indagini indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare: descrive le attività svolte a seguito degli approfondimenti effettuati tramite carotaggi e/o sondaggi di scavo (formato: testo e immagini);

b) carta del rischio archeologico integrata: contiene i dati raccolti a seguito delle analisi dirette e costituisce un approfondimento propedeutico alla eventuale progettazione delle attività di scavo in estensione (formato: elaborato grafico - scala minima 1:200 o a denominatore inferiore).

6.5. Occupazione delle aree da sottoporre a indagine archeologica. Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico, in relazione alle quali è stata disposta l'esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva, ricadano in aree che non sono ancora state oggetto delle procedure di esproprio, l'accesso a tali aree è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai sensi dell'art. 23, comma 10 del Codice dei contratti. Il Ministero può comunque ordinare l'occupazione temporanea delle aree dove devono eseguirsi le ricerche archeologiche ai sensi dell'art. 88 del Codice dei beni culturali. Nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità della ricerca è possibile localizzare i saggi anche in aree contigue, non interessate direttamente dall'opera e non destinate a essere oggetto di procedura espropriativa. Per quanto concerne gli oneri economici derivanti dall'eventuale occupazione temporanea dei terreni da indagare e la predisposizione della necessaria documentazione si rinvia al paragrafo 9.

6.6. Esiti della prima fase della procedura. Gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi sono tempestivamente trasmessi alla soprintendenza. Sulla scorta degli elementi emersi, la soprintendenza può chiedere motivatamente ulteriori indagini nei casi in cui gli esiti delle indagini già effettuate non siano sufficienti a escludere il rischio archeologico, ovvero a determinare limiti e consistenza dei depositi archeologici rinvenuti.

6.6.1. Esito negativo. Qualora, al termine della prima fase, sia verificata l'assenza di elementi archeologicamente significativi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico può considerarsi terminata e il soprintendente provvede al rilascio del parere conclusivo sul progetto dell'opera. L'esecuzione di ulteriori indagini archeologiche è possibile solo in caso di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori.

Il soprintendente può motivatamente prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera qualora essa si renda necessaria in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale (per esempio, nel caso delle infrastrutture a rete, i cui tracciati non siano stati, per intero, oggetto di sondaggi archeologici) o della peculiare natura dei contesti archeologici rinvenibili (come, per esempio, i contesti paleontologici e preistorici, spesso ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio ma non individuabili con le sole metodologie di indagine preventiva).

6.6.2. Esito positivo. Qualora, a conclusione delle indagini effettuate nella prima fase della procedura, siano emersi elementi archeologicamente significativi, il soprintendente può attivare le fasi successive della procedura.

7. Fasi successive (scavi in estensione; art. 25, comma 8, lettera c) *codice dei contratti).*

7.1. Attivazione delle fasi. I risultati della prima fase possono determinare la necessità di attivare le fasi successive della procedura, che consistono nell'effettuazione di scavi in estensione al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione di fattibilità. Per «scavi in estensione» si intende non necessariamente lo scavo integrale dell'area interessata dal progetto, ma lo scavo integrale di uno o più particolari contesti, individuati nel corso delle indagini precedenti e che si ritiene indispensabile conoscere nella loro interezza per poter valutare la fattibilità dell'opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in precedenza siano già state appurate la consistenza e l'importanza di quanto conservato nel sottosuolo, e sia da ritenere necessaria la conservazione in loco delle evidenze archeologiche, l'esecuzione di scavi in estensione deve essere valutata attentamente in riferimento all'opportunità di procedere alla messa in luce di contesti spesso difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili.

7.2. Integrazioni progettuali previste per le fasi successive. Qualora il soprintendente ritenga necessario attivare le fasi successive della procedura, è necessario integrare la progettazione con i seguenti elaborati:

piano di sicurezza adeguato al tipo delle lavorazioni previste;

elaborati grafici adeguati alla localizzazione delle aree di indagine;

relazione tecnica sulle modalità operative dello scavo, nonché sulle condizioni di logistica;

piano economico aggiornato alle lavorazioni e alle esigenze della fase della procedura, comprensivo della copertura economica per tutte le attività successive alla conclusione delle indagini sul campo.

Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti sono oggetto di progettazione successiva e separata.

7.3. Affidamento del cantiere di scavo. La stazione appaltante affida i lavori di scavo archeologico a una ditta specializzata in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al regolamento n. 154 del 2017. Il soggetto aggiudicatario delle attività di cui al presente paragrafo affida il coordinamento del cantiere di scavo archeologico e della redazione della documentazione di scavo, con particolare
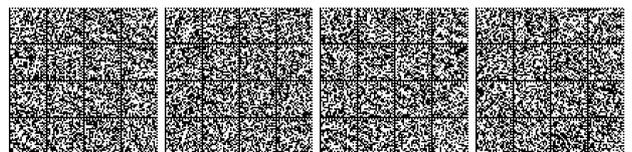
riguardo alla relazione illustrativa dei risultati dello stesso, a un soggetto qualificato (tabella 2) in possesso di formazione ed esperienza adeguate in relazione ai contesti da indagare e comunica alla soprintendenza il nominativo del coordinatore prescelto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante vigila sul mantenimento, da parte delle imprese esecutrici, dei requisiti di ordine speciale di qualificazione.

8. Fase conclusiva della procedura.

8.1. Relazione archeologica definitiva. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente territorialmente competente, che deve contenere una descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti. Essa integra il progetto di fattibilità dell'opera pubblica. I dati raccolti nel corso delle operazioni di scavo, comprensivi di relazione ed elaborazione della documentazione, sono consegnati alla soprintendenza. Qualora il materiale risulti incompleto o insufficiente per la stesura della citata relazione, la soprintendenza può chiedere integrazioni entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, o venti giorni in caso di opere a rete o di particolare complessità; i termini per l'espressione del parere di competenza sul progetto sono sospesi fino al ricevimento delle stesse. Il soprintendente, approvata la relazione, esprime il parere di competenza sul progetto dell'opera pubblica, informando contestualmente gli uffici del Ministero coinvolti nella procedura. La documentazione integrale di scavo deve essere consegnata alla soprintendenza entro sei mesi dal termine delle indagini archeologiche, salvo motivate richieste di proroga.

8.2. Esiti della procedura. Sono configurabili tre distinti esiti possibili della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ciascuno caratterizzato da differenti soluzioni, da sviluppare nella relazione archeologica definitiva:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione, per i quali sono possibili interventi di rinterro oppure scomposizione/ricomposizione e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento *in situ*.

Nelle fattispecie *a)* e *b)* può rendersi necessario procedere a interventi di rimozione definitiva e di demolizione di beni e contesti archeologici, nel corso o al termine delle indagini, previo rilascio di autorizzazione da parte del soprintendente, stante l'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura. L'eventuale rimozione di strutture deve essere attuata secondo modalità di scomposizione controllata con metodologia stratigrafica. In caso di ricopertura dei beni rinvenuti, il soprintendente prescrive alla stazione appaltante le modalità operative. Gli oneri economici degli interventi sono in capo alla stazione appaltante.

8.2.1. Ipotesi *a)*. Nel caso in cui lo scavo stratigrafico esaurisca direttamente l'esigenza di tutela la soprintendenza, completate le indagini previste, rilascia il parere concludendo la procedura per quanto di competenza.

8.2.2. Ipotesi *b)*. Tale ipotesi si verifica nei casi in cui, al fine di garantire la realizzazione dell'opera in progetto, è necessario che le strutture rinvenute a seguito delle indagini condotte siano rinterrate oppure smontate/rimontate e musealizzate, a condizione che siano verificate l'assenza di reperti leggibili come complesso strutturale unitario e la scarsa conservazione dei beni. Al fine di consentire tale valutazione da parte della soprintendenza, nella documentazione archeologica consegnata al termine delle attività devono essere descritti e documentati i beni rinvenuti, con particolare riferimento al loro stato di conservazione e alla presenza o meno di un complesso con caratteristiche di unitarietà. La documentazione può contenere anche proposte per la tutela e la conservazione dei beni che possono essere recepite dal soprintendente nel parere di competenza rilasciato sul progetto.

8.2.3. Ipotesi *c)*. Tale ipotesi riguarda i casi in cui è necessario il mantenimento in situ dei beni archeologici rinvenuti. Per tali contesti, l'azione di tutela incide fortemente sull'opera da realizzare e può determinare varianti, anche sostanziali, del progetto di fattibilità ovvero, in casi di assoluta incompatibilità dell'opera in progetto con il contesto di interesse archeologico, l'espressione di un parere negativo. La soprintendenza comunica alla stazione appaltante le proprie determinazioni, con le quali può rilevare la necessità di apportare modifiche progettuali o di individuare soluzioni alternative al progetto originario o specificare le ragioni della radicale incompatibilità dell'opera prevista con il contesto connotato dalla presenza delle testimonianze archeologiche da conservare *in situ*.

9. Oneri economici.

Sono a carico della stazione appaltante tutti i costi legati alle attività di cui all'art. 25 del Codice dei contratti. Tali oneri comprendono le somme necessarie alla precatalogazione degli eventuali reperti mobili e/o delle strutture e all'esecuzione dei primi interventi conservativi su di essi, nonché quelle necessarie alla pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte. Anche gli oneri economici derivanti dall'eventuale occupazione temporanea dei terreni da indagare e la predisposizione della necessaria documentazione sono a carico della stazione appaltante, ma non possono essere posti a carico sui fondi accantonati per la procedura di verifica dell'interesse archeologico al fine di non sottrarre risorse destinate alla procedura.

Per l'esecuzione degli eventuali interventi di ricopertura/rimozione/demolizione dei beni rinvenuti, o per l'esecuzione di interventi di restauro e di musealizzazione, tesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute, è possibile il ricorso ad altre fonti di finanziamento, anche mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nella voce «imprevisti» del progetto. Tali interventi possono comunque essere finanziati, qualora i costi complessivi della verifica preventiva dell'interesse archeologico risultino inferiori a quanto previsto, mediante le somme residuali.

Gli oneri conseguenti all'eventuale riconoscimento del premio di rinvenimento, ai sensi dell'art. 92 del Codice dei beni culturali, sono a carico del Ministero della cultura, salva l'assunzione del relativo impegno da parte della stazione appaltante. In ogni caso il premio può essere corrisposto esclusivamente ai proprietari degli immobili interessati dalle ricerche e non ai soggetti che realizzano le opere o eseguono le indagini archeologiche, che non rientrano nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 92 del Codice.

Dall'analisi di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità a rete o puntuali di varia entità già realizzati, risulta che le somme effettivamente utilizzate ai fini della realizzazione delle attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico non risultano essere state superiori al 15 per cento e inferiori al 5 per cento dei lavori posti a base d'appalto, al netto dell'IVA. La differenza tra queste due percentuali è legata alla variabilità dell'estensione degli interventi e del tipo di evidenze portate alla luce. Conseguentemente, può configurarsi a carico della stazione appaltante l'obbligo di prevedere nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione, una specifica voce riservata alle suddette attività non superiore al 15 per cento e non inferiore al 5 per cento dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA. Tuttavia, per interventi di ridotta entità (e comunque non superiori a 50.000 euro, al netto dell'IVA) l'importo destinato a tutte le attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come indicate ai paragrafi precedenti, non può essere in nessun caso inferiore a 3.500 euro, al netto dell'IVA. Detto importo è da intendersi sottoposto a rivalutazione monetaria, indicizzata su base ISTAT.
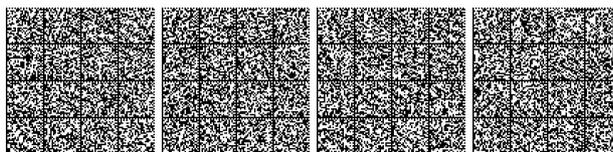
TABELLA 1 - Ambito di applicazione dell'articolo 25 del Codice dei contratti

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016			
TIPOLOGIA LAVORI	STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO LAVORI al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	RIFERIMENTI NORMATIVI (Codice dei contratti)
Settori ordinari sopra soglia comunitaria	- Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25	Sopra soglia comunitaria	Parte II, Titolo I art. 35
Settori ordinari sotto soglia comunitaria	- Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25	Sotto soglia comunitaria	Parte II, Titolo I art. 36
Lavori di 'pubblica utilità' di cui all'Allegato I del d.lgs. n. 50 del 2016, con finanziamento pubblico superiore al 50 % dei lavori	- Enti aggiudicatori	Superiore a euro 1.000.000,00	Parte I, Titolo I, art. 1, comma 2, lett. *a)*
Lavori per opere di urbanizzazione	- Soggetti privati titolari di permesso di costruzione	Sopra soglia comunitaria	Parte I, Titolo I, art. 1, comma 2, lett. e*)*
Concessioni di lavori pubblici	- Concessionari di lavori pubblici - Appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici	Per qualsiasi importo lavori	Parte III, Titolo I, Capo I art. 164, commi 2-4
Lavori relativi a Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	- Amministrazioni statali e loro concessionari - Amministrazioni aggiudicatrici di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e loro concessionari salvo diversa norma regionale	Per qualsiasi importo lavori	Parte V artt. 200-201
Contratti nel settore della difesa	- Ministero della Difesa - Altre Amministrazioni aventi competenza	Per qualsiasi importo lavori	Parte II, Titolo VI, Capo VI art. 159 (Disciplina comune applicabile e disposizioni non espressamente derogate)
Contratti relativi ai Beni Culturali	- Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 25	Per qualsiasi importo lavori	Parte II, Titolo VI, Capo III art. 145, co. 1 e 2 Regolamento n. 154 del 2017
Contratti relativi ai Settori speciali	- Amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli artt. 114-121 - Soggetti che annoverano tra le loro attività una o più di quelle di cui agli artt. 114-121 e che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi	Sopra soglia comunitaria	Parte II, Titolo VI artt. 114-121
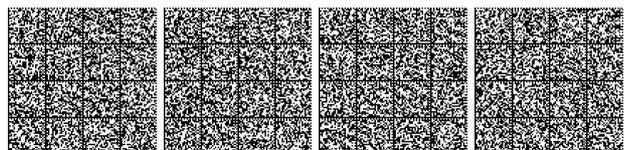
TABELLA 2 - Requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo regolamento (DM n. 244 del 2019)

FASE	SOGGETTO/REQUISITI	ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Prodromica (par. 4.2)	I Fascia/ soggetto in possesso dei requisiti di cui al DM 60 del 2009	Progettazione e coordinamento ricerca bibliografica e d'archivio e ricognizioni; sottoscrizione della relazione di cui all'art. 25, c.1 del Codice dei contratti)
I Fase della procedura (par. 6)	I Fascia	Progettazione e coordinamento delle indagini e verifica della documentazione; sottoscrizione della documentazione di progetto
I Fase della procedura (par. 6)	Almeno III Fascia*	Svolgimento delle indagini e redazione della documentazione
Fasi successive della procedura (par. 7)	I Fascia	Progettazione e coordinamento delle indagini e verifica della documentazione; sottoscrizione del progetto/piano delle attività
Fasi successive della procedura (par. 7)	Almeno III Fascia*	Svolgimento delle indagini e redazione della documentazione

** La scelta tra professionisti con requisiti di II o III Fascia può essere prescritta dalla soprintendenza sulla base della complessità ed estensione dell'intervento e delle aree da indagare.*
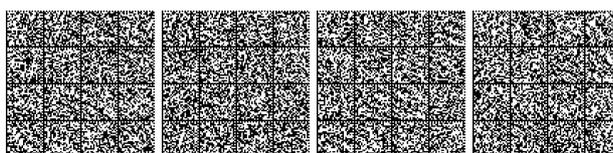
TABELLA 3 – Attività di indagine prodromica di cui all'articolo 25, comma 1, Codice dei contratti

INDAGINI PRODROMICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 25, COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI	
ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Collazione di bibliografia e sitografia	Studi e testi relativi al contesto indagato, pubblicati in formato cartaceo o disponibili sul web, compresa la c.d. 'letteratura grigia'.
Collazione delle fonti storiche	Fonti storiche edite e inedite relative al contesto indagato, senza preclusioni riguardo a tipologia ed epoca: fonti letterarie, toponomastica storica, iscrizioni, registri notarili, documentazione ecclesiastica, *etc*.
Collazione degli esiti di indagini pregresse	Documenti relativi a indagini archeologiche pregresse (sondaggi, saggi, scavi, ecc.) conservati presso gli archivi di Soprintendenze, ICCD, ISCR, Aerofototeca Nazionale, Archivi di Stato, altri Archivi pubblici e privati. A tale proposito si rammenta che le Soprintendenze sono tenute a mettere a disposizione della stazione appaltante i dati d'archivio in loro possesso relativi a indagini pregresse relative alle aree interessate dalle opere in progettazione.
Collazione delle fonti iconografiche	Stampe, dipinti, disegni, fotografie, monete antiche che rappresentano in tutto o in parte il contesto indagato, nel suo processo di trasformazione storica.
Collazione della cartografia storica	Piante, vedute e catasti rappresentativi delle fasi di evoluzione del contesto indagato.
Collazione della cartografia attuale	Carte ambientali, topografiche, geotecniche, idrologiche, catastali rappresentative dello stato attuale del contesto indagato; l'insieme coordinato dei dati territoriali (archeologici, geologici, topografici, orografici, etc.) disponibili su sistemi informativi *off-line* e/o *on-line*: GIS, *web*GIS, *web services* come quelli del geo-portale nazionale del MiTE *etc.;* rappresentazioni grafiche recanti perimetrazioni di provvedimenti di tutela archeologica, monumentale, PTPR, PRG\PUC *etc*.
Fotointerpretazioni	Individuazione delle anomalie evidenziabili dalla lettura delle fotografie aeree disponibili o realizzate appositamente e delle immagini satellitari disponibili che possono aiutare ad ipotizzare l'estensione e, talora, l'articolazione planimetrica di evidenze archeologiche.
Ricognizioni di superficie/sopralluoghi	Controllo sistematico del territorio, finalizzato all'individuazione e alla localizzazione puntuale delle tracce di frequentazione antica. Questa tipologia di indagine per la sua stessa natura deve essere eseguita in particolare in ambito extra urbano, con preferenza per il periodo successivo alle arature e, in ogni caso non in primavera ed estate (quando la vegetazione ricopre il terreno, rendendo difficile il riconoscimento delle eventuali tracce) e in condizioni metereologiche favorevoli. Anche in ambito urbano, è comunque necessaria la conduzione di sopralluoghi mirati a verificare lo stato dei luoghi, in particolare le conseguenze delle attività antropiche anche recenti, con particolare attenzione attività di apporto/asporto di terreno di notevole portata, che abbiano determinato modifiche sensibili del piano di campagna e pertanto possano avere inciso sulla conservazione dei depositi archeologici e più in generale del deposito stratigrafico. L'attività ricognitiva deve essere estesa anche all'osservazione sistematica delle sequenze stratigrafiche murarie sia in elevato che in ambienti ipogei. L'effettuazione di ricognizioni di superficie/sopralluoghi deve inoltre essere mirata a verificare lo stato di conservazione di ogni evidenza archeologica censita a partire da altre fonti informative. Tale attività, potendo comportare la raccolta di materiali sporadici presenti sul terreno, deve in ogni caso essere concordata con la competente Soprintendenza. L'attività prevede posizionamento cartografico areale e documentazione grafica, fotografica e descrittiva.
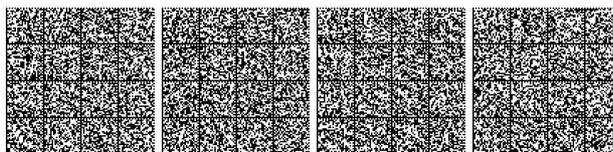
TABELLA 4 – Metodi di indagine di cui all'articolo 25, comma 8, Codice dei contratti

INDAGINI INDIRETTE	
ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Prospezioni geofisiche	Impiego di sistemi di indagine del sottosuolo mediante metodologie avanzate quali ad es. georadar, magnetometria differenziale *Fluxgate*, sclerometria, tomografie elettriche di resistività, tromografia *etc*. da utilizzarsi a seconda della tipologia dei suoli. I dati raccolti con tali analisi vanno elaborati in modo da evidenziare le anomalie, areali o puntuali, al fine di costruire modelli interpretativi tridimensionali. Tali metodi di indagine, maggiormente utili in area extraurbana dove sono minori le possibili interferenze, devono comunque essere utilizzati in maniera integrata.
INDAGINI DIRETTE	
Carotaggi	Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto e di ottimizzare le risorse, i campioni esito delle campagne di carotaggi, obbligatorie per lo studio dei terreni (bonifica di ordigni bellici, valutazioni sismiche e geotecniche *etc.*), dovranno essere utilizzati anche per la comprensione dei depositi archeologici – mediante lettura da parte di soggetti dotati di adeguata professionalità (geologo + archeologo o meglio geo-archeologo). A tal fine deve essere garantito il rispetto della stretta consequenzialità delle operazioni di prelevamento dei campioni e di loro lettura per fini archeologici. Andranno invece valutate con attenzione eventuali ulteriori campagne di carotaggio, mirate esclusivamente all'approfondimento della conoscenza del potenziale archeologico, da effettuarsi soltanto nei casi in cui l'esecuzione di sondaggi archeologici (v. sotto) non sia possibile, ad esempio in aree urbane densamente edificate.
Sondaggi archeologici	Per sondaggi archeologici si intendono trincee o saggi, di estensione variabile, che vanno effettuati – non necessariamente solo in corrispondenza delle anomalie rivelate dalle indagini geofisiche – allo scopo di individuare i depositi archeologici e di delimitarli. Il dimensionamento e il numero di tali saggi/sondaggi vanno concordati e pianificati con il Soprintendente/Direttore del Parco archeologico o con il Responsabile dell'istruttoria da questi delegato, in sede di progettazione dello scavo.
Scavi in estensione	Nell'ambito dell'archeologia preventiva si intende per scavo in estensione non necessariamente lo scavo integrale dell'area interessata dall'intervento, ma lo scavo integrale di uno o più particolari contesti, individuati nel corso delle indagini precedenti e che si ritiene indispensabile conoscere nella loro interezza per poter valutare la fattibilità dell'opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in precedenza sia già stata appurata la consistenza e l'importanza di quanto conservato nel sottosuolo, e di conseguenza sia da ritenere necessaria la conservazione *in loco* delle evidenze archeologiche, bisogna valutare attentamente l'opportunità di procedere alla messa in luce di contesti spesso difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili.

22A02344
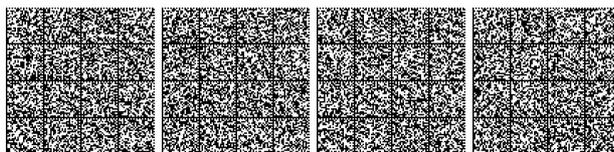
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 2022.

Riparto del Fondo, per l'anno 2021, per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di dissesto finanziario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane» ed alimentato con un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38, comma 1-*decies*, del menzionato decreto-legge n. 34 del 2019, il Fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 243-*bis* e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti;

Considerato, altresì, che il comma 1-*decies* del predetto art. 38 stabilisce che il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, DMT 265191/2021, con il quale sono state assegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno le risorse per l'anno 2021, ammontanti ad euro 13.481.490,00 e destinate ad alimentare il Fondo di cui al sopracitato art. 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Rilevato che gli enti interessati, di cui all'allegato A al presente decreto, hanno comunicato l'entità della rata annuale di rimborso del debito;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riparto del fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane per l'anno 2021

1. Il Fondo di cui all'art. 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, istituito per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 243-*bis* e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, è ripartito, in proporzione all'entità della rata annuale del debito dei medesimi enti, per complessivi euro 13.481.490,00 per l'anno 2021, secondo gli importi indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DI RIPARTO
Fondo di cui all' articolo 38, comma 1-*septies*,
del decreto-legge n. 34 del 2019

Comune	Prov.	POP 2018	Importo rata comunicato	Importo contributo anno 2021
Napoli	NA	959.188	184.453.580,90	5.026.778,13
Catania	CT	311.584	34.242.310,72	933.180,57
Reggio Calabria	RC	180.369	34.629.027,40	943.719,48
Torino	TO	875.698	203.409.525,00	5.543.370,56
Messina	ME	232.555	12.565.479,71	342.437,80
Palermo	PA	637.885	25.392.510,30	692.003,46
Totale			494.692.434,03	13.481.490,00

22A02387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
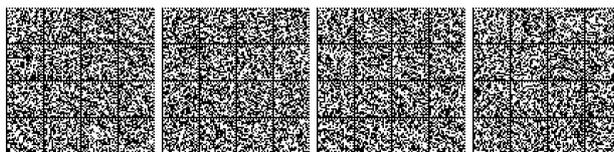
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 39.714 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 aprile 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 aprile 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
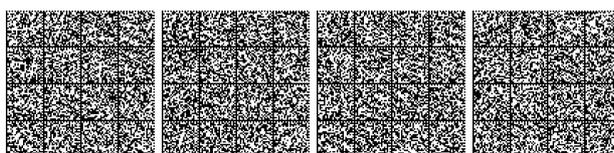
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A02445
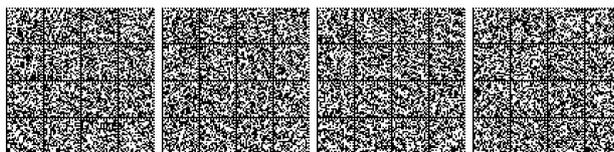
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Autoparking società cooperativa - in liquidazione», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 593/2013, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Autoparking società cooperativa - in liquidazione», con sede in Potenza (PZ) (codice fiscale 00825470768), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377614 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Cosimo Gigante;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 593/2013, è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Autoparking società cooperativa - in liquidazione», con sede in Potenza (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo Gigante, nato a Bari (BA) il 13 maggio 1962 (codice fiscale GGNCSM62E13A662X), domiciliato in Taranto (TA), via Duca degli Abruzzi n. 30, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02272

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Solidarietà sociale società cooperativa sociale a r.l.», in Corleto Perticara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 594/2013, con il quale la società cooperativa «Solidarietà sociale società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Corleto Perticara (PZ) - (codice fiscale 01265380764), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377641 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 594 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Solidarietà sociale società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Corleto Perticara (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza, via del Gallitello, n. 125, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02301

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tecnelio - Soc. coop. a r.l.», in Ferrandina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;
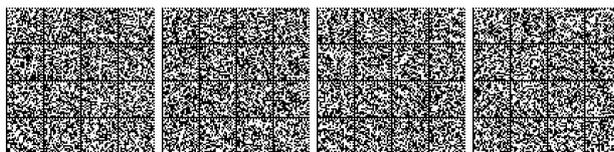
Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2002, con il quale la società cooperativa «Tecnelio - soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrandina (MT) - (codice fiscale n. 00267230779), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377642 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Danilo Tacchilei;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale del 19 febbraio 2002 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnelio - soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrandina (MT); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975 (codice fiscale TCCDNL75E02D653R), domiciliato in Matera, via della Croce, n. 13/D, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02302

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tecnocalor - Società cooperativa», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 2021, n. 213/2021, con il quale la società cooperativa «Tecnocalor - società cooperativa», con sede in Potenza - (codice fiscale n. 01527590762), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377643 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale dell'8 luglio 2021, n. 213/2021 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnocalor - società cooperativa», con sede in Potenza; pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Bari, viale Einaudi, n. 15, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02303

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Telsud società cooperativa», in Anzi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 784/GAB, con il quale la società cooperativa «Telsud società cooperativa», con sede in Anzi (PZ) - (codice fiscale 01510630765), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377646 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*,

secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 784/GAB è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Telsud società cooperativa», con sede in Anzi (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Bari (BA), viale Einaudi n. 15, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02304

DECRETO 30 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vetro Europa - Società cooperativa», in Genzano di Lucania.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21 quinquies della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 2009, n. 30/2009, con il quale la società cooperativa «Vetro Europa - Società cooperativa», con sede in Genzano di Lucania (PZ) - (codice fiscale 01643900762), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377648 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/90 il decreto ministeriale del 13 marzo 2009, n. 30/2009 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Vetro Europa - Società cooperativa», con sede in Genzano di Lucania (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Bari (BA), viale Einaudi, n. 15, in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02305

DECRETO 31 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa Fiorita società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Lavello.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2004, n. 38/2004, con il quale la società cooperativa «Casa Fiorita società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lavello (PZ) - (codice fiscale 93000960760), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377605 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, nell'ambito di un *cluster* selezionato tenendo conto dell'alto profilo professionale e delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 4 marzo 2004, n. 38/2004 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Fiorita società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lavello (PZ) pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Piva, nato a Legnago (VR) il 26 marzo 1972 (codice fiscale PVIMRC72C26E512Z), domiciliato in Verona (VR) - viale del Lavoro n. 53 - in sostituzione del dott. Dante Tirico, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02273

DECRETO 31 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Aurea società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Bedonia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019, n. 12/2019, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Aurea società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», con sede in Bedonia (PR) (codice fiscale 02664520349), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luca Belleggi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, n. 269/2019, con il quale il dott. Giovanni Carella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Luca Belleggi, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2021, con la quale il dott. Giovanni Carella ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Carella dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 24 marzo 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 24 marzo 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Tassi;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN63S29G535U), ivi domiciliato in via Garibaldi n. 87, in sostituzione del dott. Giovanni Carella, dimissionario.
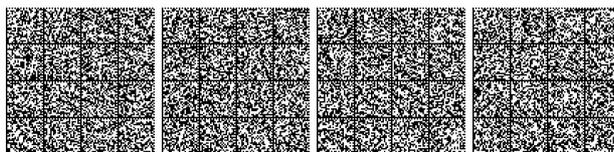
Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02274

DECRETO 31 marzo 2022.

Revoca del commissario liquidatore della «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi- Coop.- Sementi - Soc.coop.a r.l.», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione Di Sementi- Coop.- Sementi - Soc.coop.a r.l.», con sede in Potenza (PZ) - (codice fiscale 00557680766), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pietro Ruggi, la dott.ssa Grazia Incampo e il dott. Silvio De Pascale ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, n. 1098/GAB, con il quale il dott. Dante Tirico è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Pietro Ruggi, revocato;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377617 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Dante Tirico, essendo attualmente in carica la dott.ssa Grazia Incampo e il dott. Silvio De Pascale;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, n. 1098/GAB è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio della società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi- coop.- Sementi - Soc. coop.a r.l.», con sede in Potenza (PZ); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02306

DECRETO 31 marzo 2022.

Revoca del commissario liquidatore della «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, n. 428/2006, con il quale la società cooperativa «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 03087910232) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Dante Tirico, il dott. Fabrizio Criscuolo e la dott.ssa Silvia Valenti ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la conseguente ordinanza n. 2262/2021 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Dante Tirico e altri la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0377649 del 3 dicembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 10 dicembre 2021 ha comunicato le proprie dimissioni immediate da tutti gli incarichi per i quali aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerata la gravità dei fatti accertati e venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca del dott. Dante Tirico dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Dante Tirico, essendo attualmente in carica il dott. Fabrizio Criscuolo e la dott.ssa Silvia Valenti;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 24 ottobre 2006, n. 428/2006 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Dante Tirico quale commissario liquidatore nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio della società cooperativa «Vitanature Produce cooperativa a.r.l. in liquidazione», con sede in Verona (VR); pertanto, il dott. Dante Tirico è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A02307

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 28 dicembre 2021.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
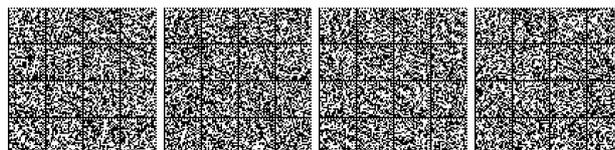
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

Visto l'art. 3, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, recante Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare è pari ad euro 23.748.399,00;

Vista la nota Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 0012852 del 18 maggio 2021 concernente le disposizioni di contenimento degli stanziamenti per le politiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con il quale per l'esercizio finanziario 2021 è stato effettuato un accantonamento di euro 946.903,00 e, pertanto, la disponibilità finanziaria di competenza del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021 è pari ad euro 22.801.496,00;

Visto il decreto 27 ottobre 2020 recante Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018-2019-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la Sen. avv. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani è stato conferito l'incarico di Ministro per le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che continuerà a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonché le evidenti ripercussioni di natura socio-economica che colpiscono principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilità, rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del *caregiver* familiare,

così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, per interventi a carattere sperimentale;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 11696 del 16 dicembre 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per l'anno 2021 pari, complessivamente, a euro 22.801.496,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:

a) ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

b) ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

Art. 2.

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi.

3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Art. 3.

Erogazione delle risorse

1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver*, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonché la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3.

3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è allegata una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.

4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all'art. 1.

5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse.

6. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalità di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
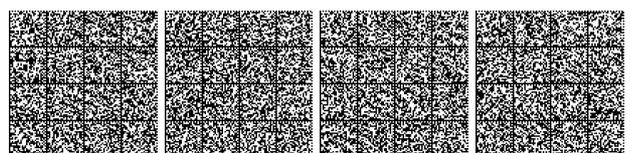
Art. 4.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 1 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, del CR 1 Segretario generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5: famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 247

ALLEGATO *1*

TABELLA 1
RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE LORO DESTINATE A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL *CAREGIVER* FAMILIARE.
FONDI PREVISTI PER L'ANNUALITÀ 2021

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla regione - Annualità 2021
Abruzzo	2,39	544.955,75
Basilicata	1,08	246.256,16
Calabria	3,47	791.211,91
Campania	8,46	1.929.006,56
Emilia-Romagna	7,82	1.783.076,99
Friuli-Venezia Giulia	2,33	531.274,86
Lazio	9,12	2.079.496,44
Liguria	3,34	761.569,97
Lombardia	15,91	3.627.718,01
Marche	2,84	647.562,49
Molise	0,66	150.489,87
Piemonte	8,00	1.824.119,68
Puglia	6,60	1.504.898,74
Sardegna	2,86	652.122,79
Sicilia	8,21	1.872.002,82
Toscana	7,00	1.596.104,72
Umbria	1,72	392.185,73
Valle d'Aosta	0,25	57.003,74
Veneto	7,94	1.810.438,78
TOTALE	100	22.801.496,00

ALLEGATO *A*
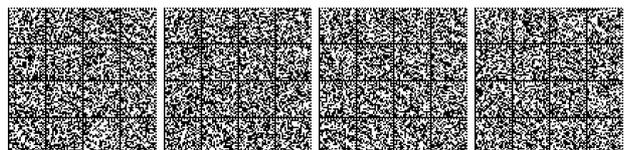
Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento

2. Utilizzo delle risorse			
Annualità 2021			
Numero e data del mandato di pagamento agli ambiti territoriali	Numero complessivo dei caregiver familiari beneficiati (per ambito)	Importi erogati (per ambito)	Importi erogati per servizi non individuali (per ambito)

3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei caregiver familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

22A02351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bimatoprost Idifarma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 285/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 681/2019 del 12 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2019, con la quale la società Idifarma Desarrollo Farmaceutico SL ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bimatoprost Idifarma» (bimatoprost) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 045014014;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021, con la quale la società Idifarma Desarrollo Farmaceutico SL ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe A del medicinale «Bimatoprost Idifarma» (bimatoprost);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021;

Preso atto della mancata accettazione da parte della società società Idifarma Desarrollo Farmaceutico SL;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BIMATOPROST IDIFARMA (bimatoprost) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 3 ml - A.I.C. n. 045014014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimatoprost Idifarma» (bimatoprost) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02345
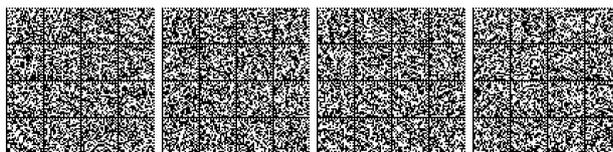
DETERMINA 4 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Parycod», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 286/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2010/2018 del 7 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2018, con la quale la società «Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Parycod» (codeina, associazioni) relativamente alle confezioni aventi il codice A.I.C. n. 044909012 e 044909024;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2021, con la quale la società «Farto S.r.l.- Farmaco biochimico toscano» ha chiesto la riclassificazione dalla classe «Cnn» alla classe «C» del medicinale «Parycod» (codeina, associazioni);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARYCOD (codeina, associazioni) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«500 mg/30 mg compressa effervescente» 8x2 compresse in tubo PP - A.I.C. n. 044909012 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«500 mg/30 mg granulato effervescente» 10 bustine CARTA/PE/AL/PE - A.I.C. n. 044909024 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Parycod» (codeina, associazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02346

DETERMINA 4 aprile 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 287/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 364/2015 del 30 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 16 aprile 2015, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A. ha ottenuto la riclassificazione del medicinale «Fluarix Tetra» (*virus split* (frammentato) inattivato) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 043132048 e 043132036;

Vista la determina AIFA n. 65/2016 del 20 gennaio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2016, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A. ha ottenuto la rinegoziazione del medicinale «Fluarix Tetra» (*virus split* (frammentato) inattivato) relativamente alle confezioni aventi il codice A.I.C. n. 043132051, 043132063 e 043132075;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2021, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A.
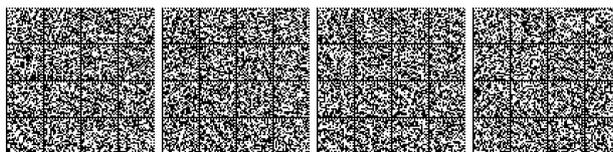
ha chiesto la riclassificazione dalla classe H alla classe C del medicinale «Fluarix Tetra» (*virus split* (frammentato) inattivato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUARIX TETRA (*virus split* (frammentato) inattivato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 043132036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 043132048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 1 ago - A.I.C. n. 043132051 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con 10 aghi - A.I.C. n. 043132063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 2 aghi - A.I.C. n. 043132075 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluarix Tetra» (*virus split* (frammentato) inattivato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02347

DETERMINA 13 aprile 2022.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 189/2012 del medicinale per uso umano a base di tixagevimab/cilgavimab denominato «Evusheld». (Determina n. 53/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2015, recante «Procedure ope-

rative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;
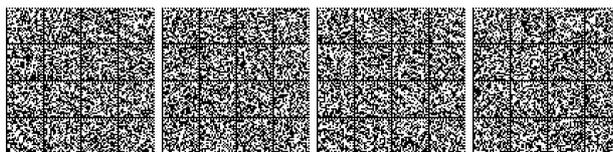
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei trattamenti e dei vaccini contro il COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il n. 30 del 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA: «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973, di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la approvazione del documento EMA/563419 /2021 del 7 ottobre 2021: «*Biological Health Threats and Vaccines Strategy* (HTV) *Summary of the* ETF *meeting on vaccines and therapeutics against* COVID-19» *Start of the Rolling Review* - Evusheld - AZ *monoclonal antibody*, con il quale è stata autorizzata la procedura di valutazione «*Rolling review*» (revisione ciclica) del medicinale «Evusheld»;

Vista la determina n. 87/2022 del direttore generale AIFA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022 con la quale è stata definita la modalità e le condizioni di impiego dell'associazione degli anticorpi monoclonali tixagevimab/cilgavimab denominata «Evusheld», ai sensi del decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2022;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/164508/2022) del 24 marzo 2022, relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale denominato «Evusheld»;

Vista la decisione della Commissione europea n. (C)2022 del 25 marzo 2022, che autorizza l'immissione in commercio del medicinale denominato «Evusheld»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 marzo 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative alla autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali del 25 marzo 2022, nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta del 1°-4-5 aprile 2022 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, del medicinale denominato «Evusheld»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EVUSHELD

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

4. La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

EVUSHELD;

codice ATC - principio attivo: J06BD03 tixagevimab / cilgavimab;

titolare: Astrazeneca AB;

cod. procedura: EMEA/H/C/005788/0000;

GUUE: 25 marzo 2022.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Evusheld» è indicato per la profilassi pre-esposizione di COVID-19 negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni che pesano almeno 40 kg (vedere paragrafi 4.2, 5.1 e 5.2).

Posologia e modo di somministrazione

La somministrazione deve avvenire in condizioni in cui sia possibile la gestione di reazioni severe di ipersensibilità, come l'anafilassi. Dopo la somministrazione i soggetti devono essere osservati in accordo alla pratica clinica locale.

Posologia

La dose raccomandata negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni che pesano almeno 40 kg è di 150 mg di tixagevimab e 150 mg di cilgavimab, somministrati mediante due iniezioni intramuscolari sequenziali separate.

Non sono disponibili dati sulla sicurezza e l'efficacia per dosi ripetute.

Anziani

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione renale

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2).

Popolazione pediatrica

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni che pesano almeno 40 kg (vedere paragrafo 5.2). La sicurezza e l'efficacia di «Evusheld» nei bambini di età inferiore a dodici anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Modo di somministrazione

Iniezione intramuscolare.

Tixagevimab e cilgavimab devono essere somministrati come iniezioni intramuscolari separate e sequenziali in sedi di iniezione diverse, in due diversi muscoli, preferibilmente nei muscoli glutei.

Ogni confezione contiene due flaconcini:

tixagevimab soluzione iniettabile (tappo del flaconcino di colore grigio scuro);

cilgavimab soluzione iniettabile (tappo del flaconcino di colore bianco).

Tabella 1 Dose raccomandata

Dose di «Evusheld» tixagevimab + cilgavimab	Dose di anticorpi	Numero di flaconcini necessari	Volume da prelevare dal flaconcino
150 mg + 150 mg	tixagevimab 150 mg	1 flaconcino (tappo di colore grigio scuro)	1,5 mL
	cilgavimab 150 mg	1 flaconcino (tappo di colore bianco)	1,5 mL

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1651/001 - A.I.C.: 050005014 /E In base 32: 1HQ10Q;

150 mg + 150 mg - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vero) 1.5 ml (100 mg / *mL)* - 1 flaconcino + 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di strutture individuate dalle regioni (RNRL).

22A02489

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2022.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 successive modificazioni ed integrazioni recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 successive modificazioni ed integrazioni recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il vigente statuto emanato con decreto rettorale del 13 gennaio 2022, n. 35;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 24 dello statuto vigente, a seguito di quanto rammentato dal Ministero con la nota del prot. unica n. 258696 del 29 dicembre 2021, in merito all'esigenza di uniformare la disciplina statutaria alla raccomandazione formulata dall'ANAC nel 2017 relativamente alla composizione collegio di disciplina;

Vista la delibera con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2022 (del. n. 06/22S) ha approvato la proposta di modifica dell'art. 24 dello statuto;

Vista la nota prot. unica n. 70876 del 21 marzo 2022 con la quale il MUR comunica che non si hanno osservazioni da formulare alla proposta di modifica allo statuto così come deliberato dal Senato accademico nella sopra richiamata seduta;

Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è modificato così come di seguito riportato. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, lo statuto emanato con decreto rettorale n. 35 del 13 gennaio 2022 è da intendersi abrogato.

Cagliari, 28 marzo 2022

Il rettore: MOLA

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità istituzionali

1. L'Università degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si integra.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.
Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.
Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, sostenibilità, dematerializzazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo Statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'ente regionale per il diritto allo studio universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione alle attività culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.
Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.
Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. (abrogato).

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.
Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la facoltà di medicina e chirurgia e i direttori dei Dipartimenti coinvolti, il rettore può autorizzare l'Azienda ospedaliero Universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9
Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei Conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.
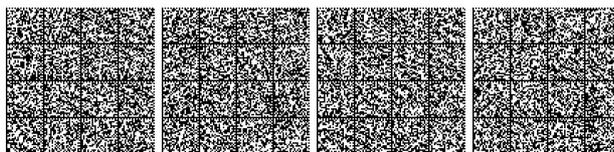
Art. 10.
Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di Governo.

3. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, la durata del suo mandato è pari a sei anni e non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori di ruolo in servizio;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di facoltà, nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni.

6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma, le modalità di calcolo dei voti.

7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione ed è eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.

8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.

Art. 11.
Competenze e funzioni del Rettore

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

b) propone al Senato accademico, sentita la Commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione;

c) presenta per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato accademico:

c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;

c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale;

c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

c4) i criteri generali di determina delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;

d) nomina, sentito il parere del Senato accademico, il Garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di Garanzia, i componenti della Commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) nomina i componenti del Collegio di disciplina e il Presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal Senato accademico;

e) nomina il coordinatore e i componenti del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal Consiglio di amministrazione;

f) propone al Senato accademico la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

g) propone al Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le modifiche dello Statuto;

h) emana con propri decreti lo Statuto e i regolamenti;

i) propone al Senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del Collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di Governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.

4. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al Senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore ed è costituito, su base elettiva, da ventiquattro componenti, di cui:

a) quindici direttori di dipartimento;

b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree così come disciplinate dall'art. 24-*bis* dello Statuto;
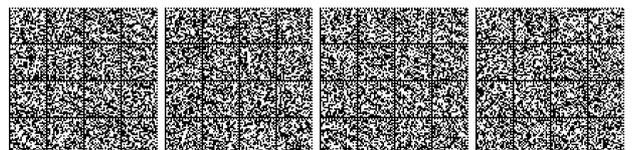
c) il Presidente del Consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. (abrogato).

5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

7. In caso di assenza temporanea del Rettore le sedute del Senato accademico sono presiedute dal Pro rettore vicario.

Art. 13.
Competenze e funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:

a) designa, all'interno della rosa di candidati proposta dal Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il rettore presenta al Consiglio di amministrazione, su:

b1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di terza missione;

b2) il bilancio di previsione e di esercizio;

b3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il rettore presenta al Consiglio di amministrazione su:

c1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo;

c3) i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

c4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal rettore per: il garante degli studenti; i componenti del Comitato unico di garanzia; i componenti della Commissione etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) designa i componenti del collegio di disciplina e il Presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

f) delibera su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, le modifiche dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza del Consiglio di amministrazione, per il quale esprime il parere;

h) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

i) può comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;

k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai Consigli di dipartimento e, in ogni caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo.

l) approva i piani triennali di rientro presentati dai dipartimenti con un numero di docenti superiore di sole due unità rispetto al minimo di legge.

Art. 14
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di Governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, economica e patrimoniale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli altri membri del Consiglio e con i membri del Senato accademico, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lettera *b)* e *c)* sono designati dal Senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Consiglio di amministrazione è presieduto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.

5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di Segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

6. In caso di assenza temporanea del rettore le sedute del Senato accademico sono presiedute dal pro rettore vicario.

Art. 15.
Competenze e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:

b1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;

b2) bilancio di previsione e di esercizio;

b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà, nonché sull'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) delibera, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico:

c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo e che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;

c3) sui compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti proposti dal Senato accademico;

d) conferisce, su proposta del rettore e sentito il Senato Accademico, l'incarico di direttore generale; approva gli indirizzi dell'attività sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l'incarico del direttore generale risolvendo conseguentemente il contratto;

e) designa il Coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;

f) delibera sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;

g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;

h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il parere del Senato accademico;

j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;

k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal rettore su designazione del Senato accademico, che ne assume la presidenza;

b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.
Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo è composto da:

a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

a1) il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione;

a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo.

b) due rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni delle altre rappresentanze studentesche.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo Statuto, nonché ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.

4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

5. L'Università assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.
Direttore Generale

1. Il direttore generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico. Il direttore generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il direttore generale inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;
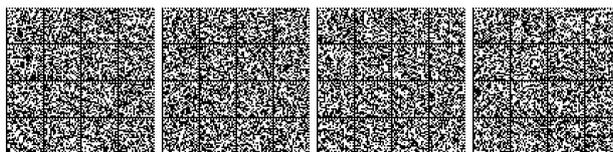
b) partecipa alle sedute degli organi di Governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di *budget,* sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di Governo.

7. Il direttore generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i drigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il direttore generale è sostituito dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio in Ateneo.

TITOLO III
ALTRI ORGANSMI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 18-*bis*
Presidio della qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualità di Ateneo (PQA) è la struttura dell'Ateneo che organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di Governo e di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei dipartimenti per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformità alla normativa vigente ed alle politiche della qualità definite dall'Ateneo.

2. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina del coordinatore e del Consiglio del Presidio della qualità.

Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il garante degli studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il garante è nominato dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il garante degli studenti dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Può essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il Senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Ggarante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.
Commissione etica

1. La Commissione etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.

2. La Commissione è composta da tre membri, preferibilmente esterni all'Università, nominati dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di Presidente e nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La Commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) rimette gli atti al rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;

d) può sottoporre al Senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.

4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sarà designato come rappresentante nel Consiglio direttivo del CUS Cagliari;

d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento.

5. Il Consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti eletti nel nucleo di valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;

e) dal rappresentante degli studenti eletto nell'ente rgionale per il diritto allo studio Universitario;

f) dagli studenti eletti nei primi tre seggi in ciascun Consiglio di facoltà;

g) da due dottorandi e/o specializzandi eletti dai dottorandi e specializzandi in occasione delle elezioni delle altre rappresentanze studentesche.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente è componente di diritto del Senato accademico e può eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.

10. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rttore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del Rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il Collegio è composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, anche esterni ove possibile. Il Collegio è formato da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, eletti dal Senato accademico tra una rosa proposta dal rettore. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

6. Nel caso di illecito commesso dal rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.

Art. 24-*bis*
Consiglio di macro area

1. I Consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.

2. Ogni Consiglio elegge al suo interno, secondo modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un docente di ruolo componente del Senato accademico che rappresenta la macro area all'interno del Senato accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)* e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio di macro area.

3. Il coordinatore di cui al comma precedente riferisce al Consiglio di macro area relativamente al mandato in Senato accademico.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio e le competenze e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del Consiglio di macro area.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in:

a) dipartimenti;

b) strutture di raccordo denominate facoltà;

c) corsi di studio;

d) altre strutture previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia, nonché l'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

3. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal Consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del Dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato accademico.
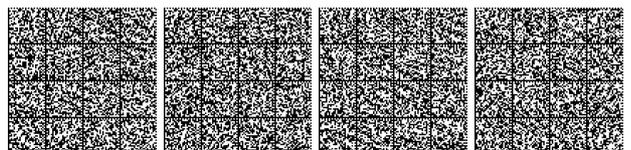
4. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Più dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinità disciplinare o per ragioni logistiche.

5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione *ex* post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del fondo di finanziamento ordinario.

6. L'istituzione dei nuovi dipartimenti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unità.

7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo due unità rispetto ai limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al Senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosità sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosità dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.

8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) il Direttore di dipartimento;

c) la Giunta di dipartimento.

Art. 28.
Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettera *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, le cui attività si svolgano presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

La componente di cui alla lettera *d)* è pari al 15% dei componenti il Consiglio.

2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.
Competenze e funzioni
del Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento:

a) collabora con i Consigli di facoltà e i Consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attività didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attività di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonché la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilità;

b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la Commissione paritetica della facoltà interessata, secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio;

e) comunica annualmente ai Consigli di facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;

f) trasmette alla facoltà la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal Consiglio di facoltà ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera *d)*;

g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia *a)* e *b)* devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresì, sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al rettore e al direttore generale per le relative determinazioni;

h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonché sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla Giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

l) può deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza.
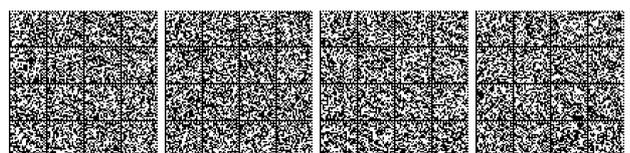
Art. 30.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. (abrogato).

4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.
Competenze e funzioni del direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore è componente di diritto del Senato accademico.

2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al Consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attività di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera *i)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;

f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.

4. In caso di necessità e urgenza, il direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta:

a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di dipartimento su proposta del direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione tra gli stessi;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.

2. Il Consiglio di dipartimento nomina, su proposta del direttore di dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1, lettera *b)* i rappresentanti del dipartimento nei Consigli di facoltà unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei Consigli di facoltà, di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, è definito secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36.

3. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.
Competenze e funzioni della Giunta

1. La giunta:

a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal Regolamento di dipartimento.

Art. 33-*bis*
Centri interdipartimentali e centri interateneo

1. Due o più Consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi Consigli, possono deliberare, per particolari attività di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.

2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il Dipartimento di riferimento può essere modificato con richiesta motivata del Consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo Dipartimento di riferimento.

4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali può prevedere la costituzione del Consiglio e l'elezione del direttore. Il Consiglio del centro è composto da:

a) il direttore del centro, eletto tra i componenti del Consiglio;

b) i docenti che aderiscono al centro.

5. Il Consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può deliberare, per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento e le altre Università partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.

6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del Consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attività del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione che, previo parere del Senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del centro. La mancata presentazione della relazione può essere causa di scioglimento del centro.

Art. 34.
Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati per aree scientifico disciplinari omogenee, definite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facoltà assume la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle facoltà, nella misura massima di sei, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno due dipartimenti ed è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli.

Art. 35.
Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il Consiglio di facoltà;

b) il Presidente del Consiglio di facoltà;

c) la Commissione paritetica.

Art. 36.
Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto:

a) dal Presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti che costituiscono la facoltà o loro delegati;

c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera *b)* e dei dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *l)* e *m)*. Tali rappresentanti devono far parte della Giunta dei dipartimenti medesimi. La loro numerosità è definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto è definito, per un triennio, sulla base delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del Consiglio di facoltà i Coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'art. 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera *c)* può far parte di un solo Consiglio di facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione.

d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà non possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti che costituiscono la facoltà. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel Consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. (abrogato).

4. Alle sedute del Consiglio di facoltà partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1, lettera *c)* cessino di appartenere alla Giunta di dipartimento, o non svolgano più attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà, il Dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

6. Le modalità di variazione della composizione del Consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.
Competenze e funzioni del Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio:

a) coordina la gestione dell'attività didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attività didattica della facoltà;

b) esprime, entro il termine massimo di trenta giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;

c) può formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *f)*;

e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e *target* di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attività didattiche. Nella relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti della facoltà il quadro di obiettivi, indicatori e target viene discusso a consuntivo;

f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei *target* assegnati;

g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facoltà, coerentemente con il principio del bilancio unico.

1-*bis*) Il Consiglio di facoltà ha, in caso di disaccordo tra i Consigli di dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato accademico per la decisione finale.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38
Presidente del Consiglio di facoltà

1. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di facoltà. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;

b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;

c) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attività di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito l'incarico;

d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative;

e) in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio di facoltà, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del Consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 39
La Giunta di Facoltà (abrogato)

Art. 40
Commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.
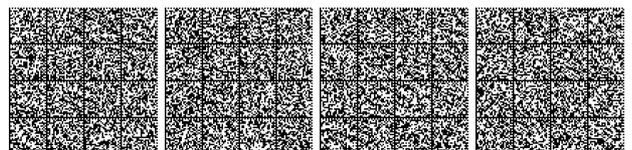
2. La Commissione paritetica è presieduta dal Presidente del Consiglio di facoltà o da un suo delegato. La composizione e le regole di funzionamento della Commissione paritetica sono definite con apposito regolamento in modo da assicurare in ogni caso la pariteticità e l'adeguata rappresentatività di tutti i corsi di studio della facoltà.

3. (abrogato).

4. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b6).

Art. 42
Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Sono organi dei corsi di studio:

a) il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;

b) il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.

Art. 43.
Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il Consiglio di corso è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il Consiglio.

2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

3. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal Consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico Consiglio interclasse o Consiglio di corso verticale.

Art. 44.
Competenze e funzioni del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:

a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attività didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità, precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai dipartimenti;

b) predispone i documenti sull'attività didattica previsti dalla normativa vigente;

c) stabilisce i contenuti delle attività didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalità didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualità, di cui è responsabile;

d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;

e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;

f) può proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza;

g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;

h) il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.
Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal Consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.
Giunta dei corsi di studio o di classe (abrogato)

Art. 47.
Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilità e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. (abrogato).

3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre Università, enti di ricerca e imprese e in consorzio con Università ed enti di ricerca pubblici o privati.

4. Sono organi dei corsi di dottorato:

a) il coordinatore;

b) il collegio dei docenti.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attività comuni.

Art. 48.
Scuole di specializzazione

1. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.
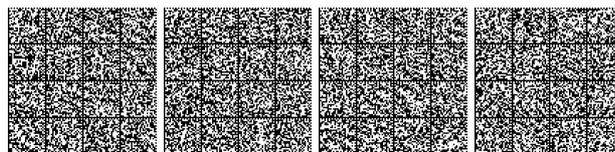
2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

5. Sono organi della scuola: il direttore e il Consiglio.

6. Il direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.
Master universitari

1. I Master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o più dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.

Art. 50.
Hortus Botanicus Kalaritanus

1. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus Kalaritanus (HBK) è costituito dall'orto botanico, dalla Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo Botanico (MBK) e nasce con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversità vegetale e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, oltre che di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. (abrogato).

3. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da apposito regolamento.

4. (abrogato).

Art. 51.
Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 52.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. (abrogato).

3. La disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è demandata ad uno specifico regolamento.

Art. 52-*bis*
Centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilità di Ateneo.

3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare.

4. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore;

b) il Consiglio del centro.

Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.
Consorzi, società e spin-off

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del Consiglio di amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.
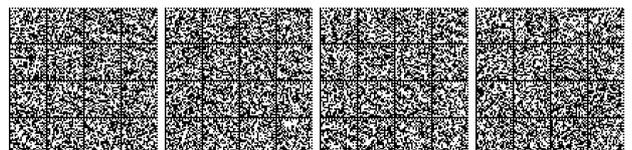
6. L'Università periodicamente verifica l'attualità dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.

7. L'Università promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin-off, aventi come finalità l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.

8. Le modalità di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle società medesime.

Art. 53-*bis*
Azienda ospedaliero universitaria

1. L'Azienda uspedaliero universitaria di Cagliari è l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica ed è dimensionata per consentire l'attività assistenziale integrata con l'attività didattica e di ricerca.

3. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università, nonché le linee generali della partecipazione dell'Ateneo alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/92 e al decreto legislativo n. 517/99 e successive modificazioni e integrazioni, stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 54.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'art. 1, comma 12, della legge del 4 novembre 2005, n. 230;

c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* e *b)*, della legge 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;

k) per organi di Governo si intendono il rettore, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico;

l) (abrogato).

m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

Art. 55.
Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno svolgere le attività relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettera *a)* e *b)*, solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, così come meglio disciplinato nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.

2-*bis*. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38, 45 e 47 comma 4, lett.a) se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del Consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47 comma 4 lettera *a)*, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel Consiglio di facoltà, nel Consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella Commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale. Qualora alla scadenza naturale del mandato non si proceda al rinnovo della carica o della nomina, l'organo prosegue in regime di prorogatio per un periodo non superiore ai 45 giorni successivi alla scadenza medesima.

Art. 56.
Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire il ruolo di Presidente di facoltà e coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;

b) essere componenti di altri organi dell'Università;

c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire in altre università italiane la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

3. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art. 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La carica di direttore è altresì incompatibile con quella di coordinatore dei corsi di dottorato, componente del nucleo di valutazione, coordinatore e consigliere del Presidio della Qualità, Presidente del Consiglio di facoltà, coordinatore di corsi di studio o di classe e coordinatore del Consiglio di macro area. Per la carica di vice direttore di dipartimento si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore di Dipartimento ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato e consigliere del Presidio della qualità.

4. La carica di Presidente del Consiglio di facoltà è incompatibile con quella di rettore, componente del nucleo di valutazione e consigliere del Presidio della qualità, di direttore e vicedirettore di Dipartimento, coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e coordinatore del Consiglio di macro area.

Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono più componenti, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso, se comunque è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, il Presidente dell'organo collegiale può proporre delibere per via telematica. Tale modalità di assunzione di delibere non è consentita nelle materie relative alle nomine, alle elezioni, all'approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui è necessaria la presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto o l'astensione si esprimono attraverso una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall'organo nella riunione immediatamente successiva.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
Facoltà e Dipartimenti (abrogato)

Art. 59-*bis*
Norma transitoria

1. Il Senato accademico così come previsto dall'art. 12, sarà costituito a decorrere dal triennio 2018/21.

2. I centri dipartimentali già istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente Statuto saranno trasformati in sezioni di dipartimento così come disciplinati dall'art. 26, comma 9.

3. La durata del Collegio dei revisori dei Conti, così come disciplinata dall'art. 16 comma 4, si applica al Collegio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 60.
Centri (abrogato)

Art. 60-*bis*
Pareri

1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo è chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato può rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 61.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 24/2022 dell'8 febbraio 2022 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bologna (BO) - via Ragazzi del '99 n. 5, rilasciata alla società Alfasigma S.p.a.

22A02339

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 52/2022 - 2551 del 1° aprile 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy S S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: POSACONAZOLO DR. REDDY'S;

confezione: 046026011;

descrizione: «40 mg/ml sospensione orale»1 flacone in vetro da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02342

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per il finanziamento di «Iniziative sinergiche» proposte da OSC, università ed enti pubblici di ricerca nel quadro del *Technical Support Spending* al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125/2014, e le università/enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 24 della legge n. 125/2014, possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 13,00 del 10 giugno 2022.

Le modalità di presentazione delle proposte e la relativa documentazione da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it Tale sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

22A02352

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato onorario in East London (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Vicky Anne Verwey Betta, Vice Console onorario in East London (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario di East London;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

l) certificazioni dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Cape Town, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Cape Town;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02335

Limitazione delle funzioni della titolare del vice Consolato onorario in Gqeberha (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Nadia Putigna, Vice Console onorario in Gqeberha (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

l) certificazioni dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Cape Town, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Cape Town;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02336

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Gian Marco Pompeo, Console onorario in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
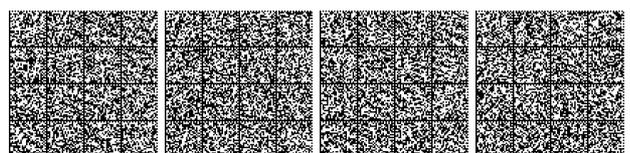
c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in La Paz;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in La Paz;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in La Paz;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in La Paz e restituzione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi, dall'Ambasciata d'Italia in La Paz, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in La Paz e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in La Paz;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in La Paz, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in La Paz;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in La Paz dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02337

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Hurgada (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Orazio Gioacchini, vice Console onorario in Hurgada (Egitto), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio

o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo e restituzione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia a Il Cairo dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02338

Rilascio di *exequatur*

In data 23 marzo 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Ugo Antonio Giacinto Ruffolo, Console onorario della Repubblica di Lituania in Bologna.

22A02340

Rilascio di *exequatur*

In data 23 marzo 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Leonarda Amella, Console onorario di Georgia in Palermo.

22A02341

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla società Autostrade Valdostane S.p.a.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 126 del 22 marzo 2022 è approvato il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla società Autostrade Valdostane S.p.a., di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del predetto decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it nella parte ARIA/Inquinamento acustico.

22A02315
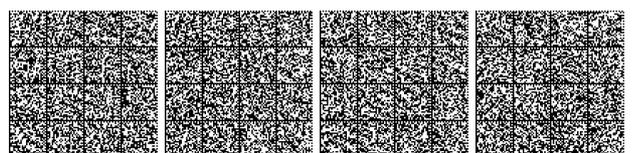
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Adozione del piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nel compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa, articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Con decreto direttoriale n. 66752 dell'11 febbraio 2022, registrato dagli organi di controllo al n. 42 dell'UCB in data 22 febbraio 2022 e al n. 180 dalla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, si comunica che è stato adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nel compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.»

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito http://www.politicheagricole.it/

22A02348

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-088) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
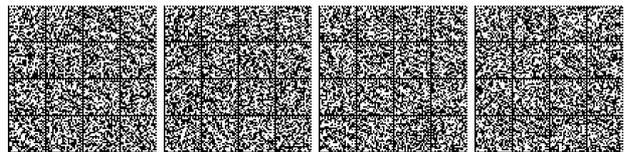
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.